




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1458-A

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

(Conversione in legge del DL n. 133/2023)

Edizione provvisoria

N. 137 – 23 novembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1458-A

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

(Conversione in legge del DL 133/2023)

Edizione provvisoria

N. 137 – 23 novembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 3 (EMENDAMENTO 3.18)	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 25 DEL 2008 E AL DPR 115 DEL 2002	- 4 -
ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERE A) E B) (EMENDAMENTO 5.78)	- 5 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	- 5 -
ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA B) (EMENDAMENTO 7.22)	- 8 -
ACCOGLIENZA DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI	- 8 -
ARTICOLO 7, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 7.37)	- 8 -
DEFINIZIONE DI PERSONE VULNERABILI	- 8 -
ARTICOLO 9-BIS (EM. 9.0.9, DEL GOVERNO)	- 9 -
ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA	- 9 -
ARTICOLO 9-BIS (EM. 9.010 RELATORE)	- 10 -
CONSISTENZE ORGANICHE DEI VOLONTARI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO E ARRUOLAMENTO DI CONTINGENTI AGGIUNTIVI	- 10 -
ARTICOLO 10, COMMA 1-BIS E COMMA 2 (EM. 10.2)	- 12 -
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEI VIGILI DEL FUOCO	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1458-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la	Michelotti (FdI)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con una condizione, riferita all'articolo 2, comma 1, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (seduta del 15 novembre 2023). La condizione è stata recepita nel testo ora all'esame.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 127 del 8 novembre 2023.

Fra gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali quelli di iniziativa governativa sono corredati di relazione tecnica, ma non di un prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 3 (Emendamento 3.18)

Modifiche al Decreto legislativo n. 25 del 2008 e al DPR 115 del 2002

Le norme – introdotte in sede referente – sostituiscono integralmente l'articolo 3 dell'AC 1458.

In particolare, le disposizioni:

- ripropongono senza modifiche l'articolo 3 del testo originario del decreto-legge in esame, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008. La novella specifica che quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale, proceda con immediatezza all'esame preliminare e ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame [comma 1, lettera *a*]).
- modificano l'articolo 35, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo alle procedure di impugnazione. Le modifiche prevedono che il questore, eseguita l'espulsione, ne dia comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice [comma 1, lettera *b*]);
- sostituiscono integralmente l'articolo 35-*bis*, comma 17, del decreto legislativo n. 25 del 2008, relativo ai casi in cui il ricorrente è ammesso al patrocinio da parte dello Stato. In particolare, vengono modificate le procedure relative al rigetto integrale dell'impugnazione contro una decisione adottata dalla Commissione territoriale. Inoltre, si prevede che, qualora il giudice non ritenga le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indichi le ragioni nel decreto con cui il tribunale decide il rigetto ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria [comma 1, lettera *c*), numero 1];
- introducono il comma 17-*bis* all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, precisando che, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale, dichiarare contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla

Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio, la comunicazione dell'avvenuta espulsione [comma 1, lettera *c*), numero 2];

- modificano l'articolo 130-*bis*, comma 1, del DPR 115 del 2002, specificando che nei casi di ammissione al patrocinio, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio (comma 2).

A legislazione vigente, viene specificato soltanto che al difensore non è liquidato alcun compenso.

Le norme – introdotte in sede referente – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intendono accelerare le modalità esecutive dei provvedimenti di allontanamento dello straniero, intervenendo contestualmente sulle procedure processuali nei casi in cui il ricorrente è ammesso al patrocinio da parte dello Stato. In particolare, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale, si prevede che lo stesso dichiari contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio. Viene inoltre specificato che nei casi di ammissione al patrocinio, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni, a carattere prevalentemente procedimentale, sono volte, tra l'altro, a limitare l'esposizione dello Stato in relazione alle spese sostenute per il gratuito patrocinio.

ARTICOLO 5, comma 1, lettere *a*) e *b*) (Emendamento 5.78)

Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati

L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame ha modificato l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), prevedendo che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture governative (Centri governativi di accoglienza e

Centri di accoglienza straordinaria – CAS di cui rispettivamente agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142 del 2015), per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che il minore straniero non accompagnato (MSNA), dopo una prima accoglienza in strutture governative a ciò destinate, finalizzata ad esigenze di soccorso e protezione immediata (per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni), sia accolto nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Detto sistema di accoglienza costituisce, pertanto, il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori. In caso di temporanea indisponibilità nelle cennate strutture, è previsto che l'assistenza e l'accoglienza siano temporaneamente assicurate dall'ente locale in cui il minore si trova. In particolare, l'articolo 19, comma 3-*bis*, prevede che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni è disposta dal prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee (CAS-minori) esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

Le norme – introdotte in sede referente - modificano l'articolo 5, comma 1, lettere *a) e b)*, del provvedimento in esame sopra richiamato. In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, e prevedono:

- l'incremento da 30 a 45 giorni del periodo massimo di permanenza dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015;
- la capienza del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che viene commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture ricettive temporanee - CAS-minori (già previste dalla normativa vigente). Tale capienza è comunque prevista non solo nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente (come già previsto dal vigente testo del comma 2, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015), ma anche del Fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti (con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023) di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023;
- la realizzazione delle strutture ricettive temporanee (CAS-minori) di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 145 del 2015 anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti di cui sopra.
- in caso di provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture governative (Centri governativi di accoglienza e Centri di accoglienza straordinaria – CAS di cui rispettivamente agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142 del 2015) che la permanenza del minore possa essere

prorogata fino ad un massimo di 60 giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del provvedimento in esame, che novella l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Al riguardo, con riferimento all'incremento, da 30 a 45 giorni, del periodo massimo di permanenza presso nelle strutture governative di prima accoglienza, cui non sono ascritti effetti finanziari, andrebbero forniti elementi idonei volti a suffragare l'assunzione di invarianza finanziaria della norma, posto che gli adempimenti che da essa derivano, avendo carattere obbligatorio e indifferibile, potrebbero richiedere un ampliamento delle strutture governative di prima accoglienza.

Inoltre, in merito all'utilizzo del fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti al fine di concorrere all'implementazione della capienza del sistema SAI e alla realizzazione delle strutture ricettive temporanee (CAS-minori), tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica andrebbero acquisiti chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alla finalità della norma considerato che a legislazione vigente il Fondo reca una dotazione per il solo anno 2023 (46,859 milioni di euro) a fronte di fabbisogni finanziari di carattere potenzialmente pluriennale.

Da ultimo con riferimento alla possibilità di prorogare la permanenza massima dei minori nei centri e strutture governative non si formulano osservazioni in quanto la disposizione ha carattere facoltativo e opera nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 7, comma 1, lettera b) (Emendamento 7.22)

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

L'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame ha modificato l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevedendo che tutte le donne (e non solo di quelle in stato di gravidanza, come previsto dalla normativa previgente) rientrino tra le persone vulnerabili di cui tener conto nell'applicazione delle misure di accoglienza.

A tale disposizione non sono stati ascritti oneri sui saldi di finanza pubblica.

Le norme – introdotte in sede referente - modificano l'articolo 7, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, riferito alle procedure di accoglienza, che novella l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015. In base a detta modifica, tra le donne che rientrano tra le persone vulnerabili, categoria di cui tener conto nell'applicazione delle misure di accoglienza, va data priorità a quelle in stato di gravidanza.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 7, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, che novella l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015. In base a detta modifica, tra le donne che rientrano tra le persone vulnerabili, categoria di cui tener conto nell'applicazione delle misure di accoglienza, va data priorità a quelle in stato di gravidanza.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la modifica non incrementa la platea dei soggetti potenzialmente coperti dalle misure di accoglienza in quanto persone vulnerabili, limitandosi a prevedere delle priorità.

Si ricorda che in proposito la RT riferita all'AC 1458 precisa che l'accesso prioritario al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto in favore delle persone in oggetto, opera nel limite dei posti disponibili e, pertanto, non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7, comma 1-bis (Emendamento 7.37)

Definizione di persone vulnerabili

Le norme – introdotte nel corso dell'esame in sede referente - modificano l'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, includendo nella definizione di persone vulnerabili tutte le donne e non solo di quelle in stato di gravidanza, come previsto dalla normativa vigente.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellano l'articolo 2, comma 1, lettera *h-bis*), del decreto legislativo n. 25 del 2008 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, includendo nella definizione di persone vulnerabili tutte le donne e non solo di quelle in stato di gravidanza, come previsto dalla normativa vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 9-bis (Em. 9.0.9, del Governo)

Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia

La norma, approvata dalla Commissione di merito, modifica l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, al fine di elevare da 30 a 32 anni limite massimo di età ivi previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia (comma 1).

Viene, altresì, disposto che al fine di dare immediata attuazione alla suddetta disposizione, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, ferme restando le deroghe dal medesimo regolamento previste, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia che siano indetti a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame debbano prevedere, quale requisito di partecipazione, un limite di età non superiore a trentadue anni (comma 2).

La relazione tecnica relativa all'emendamento approvato dalla Commissione di merito afferma che la disposizione in esame possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, portandolo da trenta a trentadue anni. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria riferite in proposito anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9-bis (Em. 9.010 Relatore)

Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi

Normativa vigente. L'articolo 815 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) determina le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, nei seguenti termini: 4.080 per il 2024, 4.280 per il 2025, 4.380 per il 2026, 4.450 per il 2027 e 4.500 dal 2028 in servizio permanente; 1.775 in ferma ovvero in rafferma. L'articolo 585 del COM determina, altresì, gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, nei seguenti importi: per il 2024, euro 97.031.795,09; per il 2025, euro 105.416.494,89; per il 2026, euro 109.921.165,70; per il 2027, euro 113.230.459,80; per il 2028, euro 115.737.822,25; per il 2029, euro 116.115.955,81; per il 2030, euro 116.488.988,41; per il 2031, euro 117.377.743,00; per il 2032, euro 118.237.405,20; per il 2033, euro 119.152.841,71; per il 2034, euro 120.314.942,61; per il 2035, euro 121.381.042,72; per il 2036, euro 121.931.421,83; per il 2037, euro 122.326.633,34; a decorrere dal 2038, euro 122.610.501,83.

La norma, approvata dalla Commissione di merito, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 2217 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM). La disposizione introdotta prevede che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, si applichino le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo che, nel testo vigente, consentono, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto¹, la determinazione annuale delle rispettive consistenze di ciascuna categoria di volontari (in servizio permanente e in ferma o rafferma) con decreto interministeriale, secondo un andamento coerente con l'evoluzione dei relativi oneri previsti², per l'anno di riferimento, dal medesimo decreto legislativo e che eventuali carenze in una delle categorie di volontari possano essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie³ previste per l'anno di riferimento (comma 1). A tal fine viene autorizzato, per il 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200

¹ Di cui all'articolo 815 del COM.

² Dall'articolo 585 del COM

³ Di cui all'articolo 585 del COM.

volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice del COM e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice (comma 2).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, con riguardo al personale volontario del Corpo delle capitanerie di porto, autorizza per il 2024 l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata quadriennale (fino a 200 unità) e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata triennale (fino a 100 unità), nei limiti della dotazione organica dei volontari del Corpo definita dall'articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare (COM) e degli oneri e delle relative risorse finanziarie come determinati annualmente per i medesimi volontari del Corpo dall'articolo 585 del COM (comma 2). A tal fine, viene disposta l'applicazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, dei commi 1 e 2 dell'articolo 2217 del COM che, nel testo vigente, consentono fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e coerentemente con l'evoluzione di relativi oneri annuali di riferimento come indicati dal medesimo COM, la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari (in servizio permanente e in ferma o rafferma) in modo che eventuali carenze in una delle categorie di volontari possano essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste per l'anno di riferimento (comma 1). Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione idonei ad escludere profili di onerosità dalla disposizione in esame che consentano, pertanto, di confermare la praticabilità, in condizioni di neutralità finanziaria, dell'intervento compensativo (in diminuzione) delle consistenze delle altre categorie di volontari per gli anni 2024, 2026, 2027 e 2028 a fronte del previsto incremento, per i medesimi anni, delle consistenze delle categorie di volontari indicate dalla norma.

ARTICOLO 10, comma 1-*bis* e comma 2 (Em. 10.2)

Prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco

Normativa vigente. Il testo originario dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge in esame incrementa di euro 15.000.000 per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia, secondo una ripartizione definita della medesima disposizione con riguardo ai singoli corpi di polizia interessati. Tale incremento è disposto in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che ai relativi oneri, pari a **15 milioni di euro** per il 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.

La norma, approvata dalla Commissione di merito, modifica e integra l'articolo 10 del provvedimento in esame. In particolare viene:

- introdotto il nuovo comma 1-*bis*, che incrementa di **2,147 milioni di euro** per il 2023 - in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 - le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- sostituisce con un nuovo testo il comma 2 del medesimo articolo, recante la relativa copertura finanziaria, al fine di tener conto di quanto previsto dal comma 1-*bis*.

Nello specifico, il nuovo testo del comma 2 determina gli oneri derivanti dall'articolo 10, pari a **17,147 milioni di euro per il 2023**, ai quali si si provvede:

- quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie (analogamente a quanto previsto dal testo originario della disposizione);
- quanto a 2,147 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2023-2025.

La relazione tecnica, relativa all'emendamento approvato dalla Commissione di merito, ribadisce il contenuto della norma e afferma che l'impiego straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deriva da specifiche attività dedicate quali: presidio a strutture governative per l'accoglienza dei migranti per le esigenze di soccorso e protezione immediata; allestimenti e disallestimenti di tendopoli ed altre opere temporanee ai fini dell'accoglienza dei migranti; trasferimento con idonei mezzi di attrezzature specialistiche (tende, container, moduli, etc.) dai centri dislocati sul territorio nazionale ai luoghi di allocazione temporanea; attività di supporto tecnico al Dipartimento per le libertà civili e

l'immigrazione - da parte di personale Direttivo dei ruoli operativi - e coordinamento centrale delle conseguenti attività sul territorio. La quantificazione degli oneri, derivanti dal sopra richiamato impiego, è stimato come indicato nel prospetto riportato a seguire.

(euro)

Attività	Costo orario medio Lordo Stato	N. comandi	N. interventi	N. ore turno o servizio	N. unità	Totale ore	Oneri parziali
Costi pianificazione (inclusi comitati)	23,9	103	8	1	1	8	19.693,6
Costi allestimento/disallestimento tendopoli	23,9	103	3	12	8	288	708.969,6
Costi operazioni di presidio	23,9	103	6	12	8	576	1.417.939,2
Totale oneri							2.146.602,4

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica l'articolo 10 del decreto in esame stanziando per il 2023 risorse aggiuntive - pari a 2,147 milioni di euro - da destinare alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità dello stanziamento disposto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, il comma 2 dell'articolo 10, che già recava la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, provvede anche alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, pari a 2,147 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non si formulano osservazioni giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.